

Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

> Sito Internet: <u>www.figc-campania.it</u> e-mail: <u>info@figc-campania.it</u>



Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n. 12/TFT del 18 ottobre 2019 TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare COMUNICATO UFFICIALE N. 12/TFT (2019/2020)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare nella riunione tenutasi in Napoli il 14 ottobre 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

MOTIVI

FASC. 487

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo, avv. R. Iannone, avv. F. Mottola, avv. I. Simeone, avv. G. Benincasa, avv. M. Bianco, avv. S. Selvaggi, avv. R. Arcella, avv. V. Pecorella. Proc.1952/1025pfi18-19/MS/CS/jg del 7.08.2019 (Campionato Regionale Femminile.)

PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

All'udienza del 14.10.2019 il rappresentante dei deferiti, chiedeva l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell' art.23 C.G.S. e segnatamente per: il Presidente Luciano Corradi la sanzione finale di mesi due (2) di inibizione (s.b. inibizione di 3 mesi ridotti come sopra per rito); il dirigente accompagnatore sig.ra Maria Rosaria Saggese la sanzione finale di mesi due (2) di inibizione (s.b. inibizione di 3 mesi ridotti come sopra per rito); la calciatrice Sicignano Margherita la sanzione finale della squalifica di due (2) giornate di gara (s.b. n. 3 gare ridotte come sopra per rito) per la società Us Salernitana 1919 la sanzione di euro 200,00 (duecento) di ammenda di punti uno (1) di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2019/2020 (s.b. euro 300,00 di ammenda e di punti 1 di penalizzazione ridotta come sopra). La Procura Federale, in persona dell'avv. R. Miele, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.23 del C.G.S. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

ΔΡΡΙΙ

APPLICA

per il Presidente Luciano Corradi la sanzione finale di mesi due (2) di inibizione (s.b. inibizione di 3 mesi ridotti come sopra per rito); il dirigente accompagnatore sig.ra Maria Rosaria Saggese la sanzione finale di mesi due (2) di inibizione (s.b. inibizione di 3 mesi ridotti come sopra per rito); la calciatrice Sicignano Margherita la sanzione finale della squalifica di due (2) giornate di gara (s.b. n. 3 gare ridotte come sopra per rito) per la società Us Salernitana 1919 la sanzione di euro 200,00 (duecento) di ammenda di punti uno (1) di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2019/2020 (s.b. euro 300,00 di ammenda e di punti 1 di penalizzazione ridotta come sopra). Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito. Così deciso in Napoli, in data 14.10.2019.

IL PRESIDENTE Avv. A. FROJO

FASC. 495

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo, avv. R. Iannone, avv. F. Mottola, avv. I. Simeone, avv. G. Benincasa, avv. M. Bianco, avv. S. Selvaggi, avv. R. Arcella.

Proc.1694/11455pfi18-19/MS/CS/gb del 1.08.2019 (Campionato Regionale di 2^ Categoria)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Parlato Vincenzo n.20.10.1987, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Giallo Bleu S.Antonio, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Grieco Ferdinando nato 22.01.1998, (gare del 23.02.2019 e 3.03.2019), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione all'art.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39, 43 delle NOIF; dirigente accompagnatore sig. Lombardo Ciro (2 gare), della società Asd Giallo Bleu S.Antonio per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Giallo Bleu S.Antonio, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Giallo Bleu S. Antonio, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore sig. Lombardo Ciro con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Parlato Vincenzo l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Giallo Bleu S. Antonio, ed il suo Presidente Sig. Parlato Vincenzo, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. A tale proposito come già motivato dalla Corte di Appello Territoriale di questo Comitato (cfr delibera CSAT del C.R. Campania C.U. n.14 del 18/04/2019) il tesseramento del calciatore Grieco Ferdinando nato a scafati il 22/01/1998 si è perfezionato in data 29/03/2019 e dunque in epoca successiva alle due gare oggetto di deferimento (gare del 24/02/2019 e del 03/03/2019). Va tenuto in considerazione la circostanza che per mero errore materiale non risultava la sottoscrizione del Presidente all'atto dell'inoltro della richiesta di tesseramento che come detto è preceduta alla disputa delle gare. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Grieco Ferdinando quattro (4) giornate di squalifica; per il dirigente Lombardi Ciro la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il Presidente Parlato Vincenzo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Giallo Bleu S. Antonio la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 450,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Giallo Bleu S. Antonio alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gare, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta

dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Grieco Ferdinando due (2) giornate di squalifica; per il dirigente Lombardi Ciro la sanzione di giorni 15 (quindici) di inibizione; per il Presidente Parlato Vincenzo la sanzione di mesi uno (1) di inibizione; per la società Asd Giallo Bleu S. Antonio € 100,00 (cento) di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 14.10.2019.

IL PRESIDENTE Avv. A. FROJO

FASC.494

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo, avv. R. Iannone, avv. F. Mottola, avv. I. Simeone, avv. G. Benincasa, avv. M. Bianco, avv. S. Selvaggi, avv. R. Arcella.

Proc.1749/1203pfi18-19/MS/CS/sds del 2.08.2019 (Campionato Provinciale 3^ Categoria e Coppa) <u>DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:</u>

Sig.ra Viscusi Cristina n.13.07.1981, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Frasso Telesino, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Aceto Artur nato 19.10.1985, (gara di campionato del 31.03.2018 e gara di Coppa del 4.01.2018), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39, 43 delle NOIF; dirigenti accompagnatori sigg. Protto Andrea (1 gara) e Frasca Giovanni Paolo (1 gara di coppa), della società Asd Frasso Telesino, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Frasso Telesino, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Frasso Telesino, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigenti accompagnatori sigg. Protto Andrea (1 gara) e Frasca Giovanni Paolo (1 gara di coppa) con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig.ra Viscusi Cristina l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Frasso Telesino ed il suo Presidente Sig.ra Viscusi Cristina, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Aceto Artur quattro (4) giornate di squalifica; per il dirigente Protta Andrea la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente Frasca Giovanni Paolo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Viscusi Cristina la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società Asd Frasso Telesino la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 450,00 di ammenda. Ritiene il Collegio

che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Frasso Telesino alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Aceto Artur due (2) giornate di squalifica; per il dirigente Protta Andrea la sanzione di mesi uno (1) di inibizione; per il dirigente Frasca Giovanni Paolo la sanzione di mesi uno (1) di inibizione; per il Presidente Viscusi Cristina la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società Asd Frasso Telesino la penalizzazione di (1) un punto in classifica campionato 3[^] catg., ed euro 100,00 (cento) di ammenda Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 14.10.2019.

IL PRESIDENTE Avv. A. FROJO

FASC.493

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo, avv. R. Iannone, avv. F. Mottola, avv. I. Simeone, avv. G. Benincasa, avv. M. Bianco, avv. S. Selvaggi, avv. R. Arcella.

Proc.1745/1162pfi18-19/MS/CS/sds del 1.08.2019 (Campionato minigiovanissimi provinciali SA.) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Bifulco Antonio n.2.06.1975, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Gymnasium Soccer, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Amendola Gaetano nato 14.04.2004, (gara del 6.04.2018), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione all'art.10, comma 2 , del C.G.S. agli artt. 39, 43 delle NOIF; dirigente accompagnatore sig. Iovane Walter (1 gara), della società Asd Gymnasium Soccer per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Gymnasium Soccer, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Gymnasium Soccer, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore sig. Iovane Walter con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Bifulco Antonio l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale

unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Gymnasium Soccer, ed il suo Presidente Sig. Bifulco Antonio, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Amendola Gaetano tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Iovane Walter la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Bifulco Antonio la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Gymnasium Soccer la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Gymnasium Soccer alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore Amendola Gaetano due (2) giornate di squalifica; per il dirigente Iovane Walter la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il Presidente Bifulco Antonio la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società Asd Gymnasium Soccer la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 200,00 (duecento) di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 14.10.2019.

IL PRESIDENTE Avv. A. FROJO

FASC. 496

Componenti: Presidente: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo, Avv. R. Arcella, Avv. F. Mottola, Avv. I. Simeone, Avv. S. Selvaggi, Avv. V. Pecorella, Avv. M. Bianco, Avv. M. Iannone, Avv. G. M. Benincasa,

Proc.1726/631pfi18-19/CS/ps del 1.08.2019. (campionato Allievi Salerno)

<u>DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:</u>

La società <u>A.S.D. Campagna Ludisport</u>, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art.4 commi 1 e 2, del C.G.S. per le violazioni addebitare al proprio Presidente sig. Solimeo Daniele, al dirigente accompagnatore Sig. Solimeo Maurizio e ai calciatori D'Eboli Manuel, Sabir Abdelghfour, Bubolo Giovanni Pio, Di Canto Francesco e Romanzi Sebastiano per i fatti di cui alla delibera del 24/6/2019, pubblicata sul Comunicato Ufficiale il 27/6/2019, pag 2591 per violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5 GCGS, artt. 39 e 43 NOIF.

Il presente procedimento trae origine da quello recante n. 433 e fatto oggetto di esame e decisione da parte di questo Tribunale con delibera del 24/6 -27/6/2019. Nella specie, i tesserati sopra menzionati (dirigenti e calciatori) furono ritenuti responsabili e sanzionati, come da provvedimento richiamato: trattasi di calciatori impiegati nelle gare del 16/12/2017, 26/11/2017, 7/1/2018 e 24/2/2018, con i colori della soc. Asd Campagna Ludisport. Nel procedimento sopra ricordato, tuttavia, fu dichiarato il non luogo a procedere nei confronti della predetta società per difetto di deferimento, essendo stata deferita, per lapsus calami, altra società in luogo di quella realmente coinvolta nelle gare sopra indicate. Ravvisato l'errore a seguito della delibera del 24/6/2019 di questo Tribunale, la Procura Federale provvedeva a nuovo deferimento in data 1/8/2019. Gli atti e la convocazione per l'odierna udienza risultano regolarmente notificati alla società deferita che non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva. All'odierna udienza, nella quale nessuno è comparso per la deferita, il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per la società ASD Campagna Ludisport la penalizzazione di punti cinque in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed € 500,00 di ammenda ed il Tribunale si riservava. Motivi Della Decisione: la responsabilità della società ASD Campagna Ludisport è provata per tabulas, potendosi richiamare al riguardo le considerazioni svolte nella delibera resa nel procedimento n. 433 del 24-27/6/2019. Trattasi, come detto, di calciatori che parteciparono a gare senza essere stati tesserati e, quindi, senza essere stati sottoposti a visita medica di idoneità, con conseguente scopertura assicurativa. In siffatte ipotesi, è innegabile che ricorra la responsabilità oggettiva della società, cui vanno pertanto applicate le sanzioni come da Codice, avuto riguardo alla reiterazione del fatto, quale emerge dal numero delle gare, e dell'età dei calciatori (allievi) che rende particolarmente grave l'addebito. P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: per la società ASD Campagna Ludisport la penalizzazione di punti cinque (5) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed € 300,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 14.10.2019.

IL PRESIDENTE Avv. A. FROJO

FASC. 488

Presidente: Avv. Arturo Frojo

Componenti: Avv. Eugenio Russo, Avv. Roberto Arcella, Avv. Francesco Mottola, Avv. Ivan Simeone, Avv. Stefano Selvaggi, Avv. Vincenzo Pecorella, Avv. Maurizio Bianco, Avv. Marino Iannone, Avv. Giovanni Maria Benincasa,

Proc.1721/1252pfi18-19/MS/CS/mf del 1.08.2019. (Campionato Allievi Salerno)
PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Fiorillo Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società As.Giuseppe Gallozzi, per violazione di cui all'art.1bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art.37 delle NOIF; assistenti: Sig. Lioi Teodosio, per violazione art.1bis, c.1 e 5 del C.G.S., con riferimento all'art.37 delle NOIF, partecipando, in qualità di assistente di parte, alla gara under 17, benché non tesserato; Durante Martina, per violazione di cui all'1bis c.1. e 5 del C.G.S., sottoscrivendo, in occasione della gara del 16.03.2019 la distinta di gara consegnata all'arbitro nella quale venivano indicati il dirigente accompagnatore e massaggiatore, pur non essendo nessuno di loro tesserati per la società A.S.Giuseppe Gallozzi; Durante Riccardo, per violazione di cui all"art.1bis e 5 del C.G.S. prendendo parte in qualità di dirigente accompagnatore e massaggiatore alla gara del 16.03.2019, pur non essendo tesserato con la predetta società A.S.Gallozzi.

All'udienza del 14/10/2019 il rappresentante della società chiedeva, per i deferiti, l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 23 C.G.S. e segnatamente per: Asd Gallozzi Giuseppe la sanzione di euro 200,00 di ammenda; Durante Riccardo, giorni venti (20) di inibizione; Durante Martina, giorni venti (20) di inibizione; Lioi Teodosio, giorni venti (20) di inibizione; Fiorillo Giuseppe due (2) mesi di inibizione. La Procura Federale, in persona dell'avv. R. Miele, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.23 del C.G.S. P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

APPLICA

Fiorillo Giuseppe due (2) mesi di inibizione di inibizione (s.b. mesi 3 di inibizione, ridotta c.s. per il rito); Asd Gallozzi Giuseppe la sanzione di euro 200,00 di ammenda (Sb euro 300,00, ridotta c.s. per il rito); Durante Riccardo, giorni venti (20) di inibizione (Sb giorno 30 giorni di inibizione, ridotta c.s. per il rito); Durante Martina, giorni venti (20) di inibizione (Sb giorno 30 giorni di inibizione, ridotta c.s. per il rito); Lioi Teodosio, , giorni venti (20) di inibizione (Sb giorno 30 giorni di inibizione, ridotta c.s. per il rito). Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 14.10.2019.

IL PRESIDENTE Avv. A. FROJO

<u>Pubblicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 18 ottobre 2019.</u>

Il Segretario
Andrea Vecchione

Il Presidente Carmine Zigarelli